



Bruxelles, 30 luglio 2021
(OR. it)

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0241 (COD)**

**10290/21
ADD 3**

**EF 227
ECOFIN 664
DROIPEN 122
ENFOPOL 259
CT 95
FISC 110
COTER 85
CODEC 1004**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	SWD(2021) 191 final
Oggetto:	DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Pacchetto antiriciclaggio Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'Autorità europea per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1093/2010 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento SWD(2021) 191 final.

All.: SWD(2021) 191 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.7.2021
SWD(2021) 191 final

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE
SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

che accompagna il documento

Pacchetto antiriciclaggio

**Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo**

**Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso
del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga
la direttiva (UE) 2015/849**

**Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce l'Autorità europea per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del
terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 1094/2010 e
(UE) n. 1093/2010**

**Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate
cripto-attività**

{COM(2021) 420 final} - {SEC(2021) 391 final} - {SWD(2021) 190 final}

Scheda di sintesi

Valutazione d'impatto relativa a un pacchetto di proposte legislative della Commissione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), che comprende: un progetto di regolamento in materia di AML/CFT; un progetto di modifica della direttiva 2015/849 in materia di AML/CFT; un progetto di regolamento che istituisce un'Autorità per l'AML/CFT.

A. Necessità di intervenire

Per quale motivo? Qual è il problema da affrontare?

Nonostante le recenti revisioni della direttiva antiriciclaggio, sono individuati tre problemi: la mancanza di norme chiare e coerenti, la supervisione incoerente in tutto il mercato interno e l'insufficiente coordinamento e scambio di informazioni tra le Unità di informazione finanziaria (FIU). Si fa riferimento alla relazione ex post del 2019 sui recenti casi di riciclaggio di denaro nell'UE (COM(2019) 373 final). Per quanto riguarda le norme, si prende atto dell'assenza di limiti per le operazioni in contanti e degli effetti che ciò ha sulla mitigazione dell'alto rischio di riciclaggio derivante dai pagamenti in contanti di importo elevato; per quanto riguarda l'ambito di applicazione dei soggetti cui si applica la normativa in materia di antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela, sono posti in evidenza, tra l'altro, i settori in cui potrebbe essere utile una maggiore armonizzazione. L'attuale approccio nei confronti dei paesi terzi ha un'efficacia limitata. Per quanto riguarda la supervisione, l'efficacia dell'applicazione varia da uno Stato membro all'altro, a causa delle differenze nelle risorse e nelle pratiche. Attualmente le FIU non dispongono di metodi comuni e di modelli armonizzati: ciò ostacola l'analisi congiunta e si traduce in un'individuazione non ottimale delle operazioni e delle attività potenzialmente connesse al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. L'attuale approccio all'identificazione transfrontaliera dei titolari di conti bancari non è efficace.

Qual è l'obiettivo dell'iniziativa?

L'obiettivo è rafforzare il quadro di prevenzione AML/CFT nell'UE, eliminando le attuali lacune che permettono ai criminali di abusare del sistema finanziario dell'UE per riciclare i loro proventi illeciti o che consentono il finanziamento di attività terroristiche. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito mediante azioni a livello sia legislativo che strutturale:

- un insieme più chiaro di norme, comprese disposizioni direttamente applicabili, garantirà un'applicazione più coerente del quadro. Ciò consentirà di adottare un approccio più coerente nei confronti dei soggetti tenuti ad applicare le norme AML/CFT in tutta l'UE, nonché con riguardo alle misure che devono mettere in atto, oltre a introdurre un massimale per i pagamenti in contanti nell'UE;
- la creazione di un'autorità antiriciclaggio dell'UE migliorerà la supervisione e sosterrà la cooperazione tra le FIU.

Qual è il valore aggiunto dell'intervento a livello dell'UE?

Il pacchetto antiriciclaggio del 2019 adottato dalla Commissione ha posto in evidenza come i criminali siano stati in grado di sfruttare le differenze tra i regimi in materia di AML/CFT degli Stati membri. La natura transfrontaliera di gran parte delle attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo rende essenziale una buona cooperazione tra i supervisori nazionali e le FIU per prevenire tali reati. Molti soggetti cui si applicano obblighi in materia di antiriciclaggio svolgono attività transfrontaliere e sono ostacolati nel conseguimento di pratiche ottimali di AML/CFT a livello di gruppo a causa della diversità di approcci dei supervisori nazionali e delle FIU. Per affrontare tali questioni transfrontaliere e massimizzare la capacità del sistema finanziario dell'UE di prevenire e individuare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è necessario un maggiore coordinamento a livello dell'UE, compresa una componente di supervisione diretta dell'UE sui soggetti più rischiosi.

B. Soluzioni

Quali opzioni strategiche legislative e di altro tipo sono state prese in considerazione? Ne è stata prescelta una? Per quale motivo?

Per quanto riguarda le norme AML/CFT, oltre allo scenario di base (modifiche minime dell'attuale direttiva antiriciclaggio), le opzioni sono norme direttamente applicabili e più armonizzate riguardanti esclusivamente i soggetti cui si applica la normativa o anche i supervisori e le FIU. Nel settore della supervisione, lo scenario di base consiste in un limitato coordinamento AML/CFT svolto dall'Autorità bancaria europea, come avviene attualmente; un'opzione intermedia consiste nel creare, a livello dell'UE, poteri di supervisione indiretta (un organo dell'UE incaricato di esercitare la sorveglianza sui supervisori nazionali); un'ulteriore opzione consiste nel creare una supervisione diretta a livello dell'UE su una serie di soggetti più rischiosi; un'ultima opzione consiste nella supervisione diretta dell'UE su tutti i soggetti obbligati. Per le FIU, oltre allo scenario di base del coordinamento informale tra le FIU nazionali, un'opzione è quella di creare un

meccanismo di coordinamento e sostegno a livello dell'UE per le FIU. Un'altra opzione consiste nel creare un'unica FIU dell'UE, che sostituisca le FIU nazionali.

Le opzioni selezionate sono le seguenti: un insieme di norme AML/CFT più armonizzate, tra cui un insieme più armonizzato di soggetti cui si applicano gli obblighi in materia di AML/CFT, obblighi più armonizzati applicabili da parte di tali soggetti e un massimale di 10 000 EUR per i pagamenti in contanti nell'UE; un supervisore AML/CFT dell'UE, con poteri di supervisione indiretta su tutte le entità soggette agli obblighi in materia di AML/CFT e competenza di supervisione diretta su una selezione dei soggetti più rischiosi del settore finanziario; un meccanismo di coordinamento e sostegno a livello dell'UE per le FIU, integrato nella stessa agenzia dell'UE del supervisore; l'interconnessione dei registri nazionali dei conti bancari e dei sistemi di reperimento dei dati.

Chi sono i sostenitori delle varie opzioni?

A seguito della consultazione pubblica sono pervenute 202 risposte, il 99 % delle quali riteneva che fosse necessaria un'ulteriore azione per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. L'azione a livello dell'UE è stata ritenuta l'opzione più efficace. Tutte le categorie di portatori di interessi sostengono norme più armonizzate, tra cui un insieme più armonizzato di soggetti obbligati (76 %), obblighi più armonizzati applicabili da parte di tali soggetti (67 %) e limiti ai pagamenti in contanti (55 %). Per quanto riguarda il supervisore dell'UE, il 55 % degli intervistati preferisce che la supervisione sia estesa a tutti i soggetti, immediatamente o per gradi (con una maggiore reticenza da parte dei portatori di interessi esterni al settore finanziario). La maggior parte dei portatori di interessi è favorevole ad ampie competenze per il meccanismo delle FIU, dallo sviluppo di modelli (57 %), alla valutazione delle tendenze e dei rischi (62 %), al sostegno delle analisi congiunte (57 %).

C. Impatto dell'opzione prescelta

Quali sono i vantaggi dell'opzione prescelta (o in mancanza di quest'ultima, delle opzioni principali)?

L'aumento dell'efficacia e dell'efficienza del quadro dell'UE in materia di AML/CFT attraverso un'applicazione e un'esecuzione più coerenti è il principale vantaggio delle opzioni prescelte, con strutture a livello dell'UE per sostenere, coordinare e promuovere tale quadro. Ciò ridurrà le possibilità per i criminali di sfruttare le divergenze normative tra gli Stati membri e garantirà una migliore protezione del nostro sistema finanziario e della nostra economia. Un approccio più efficace nei confronti dei paesi terzi dovrebbe ridurre l'onere per gli operatori, in quanto le norme da applicare diventano più intelligenti e i controlli rafforzati sono riservati solo alle situazioni rischiose. Un'interconnessione a livello dell'UE dei registri dei conti bancari accelererebbe l'accesso alle informazioni sui conti bancari e agevolerebbe la cooperazione transfrontaliera tra FIU e altre autorità competenti. La limitazione delle operazioni in contanti ai pagamenti al di sotto di 10 000 EUR servirà a scoraggiare in modo significativo il riciclaggio di denaro, senza incidere sull'inclusione finanziaria.

Quali sono i costi dell'opzione prescelta (o in mancanza di quest'ultima, delle opzioni principali)?

I costi principali sono i costi connessi alla creazione e alla gestione di una nuova autorità AML/CFT dell'UE (un'agenzia di regolamentazione). Ipotizzando un organico di 250 ETP a pieno regime, il costo annuo sarebbe dell'ordine di 40 milioni di EUR. Si prevede che oltre la metà di tali costi possa essere coperta da prelievi a carico dei soggetti del settore finanziario contemplati dal quadro.

Sosterranno costi anche i soggetti del settore privato ora inseriti nel quadro antiriciclaggio. Si tratta principalmente di alcuni tipi di fornitori di servizi per le attività virtuali e di piattaforme di crowdfunding. Tali costi riguarderanno principalmente l'assunzione e la formazione del personale AML/CFT e l'ottenimento di adeguate applicazioni informatiche. Alcuni soggetti che rientrano nel quadro AML/CFT sosterranno il costo dei contributi all'autorità antiriciclaggio. Il costo esatto per ciascun soggetto dipenderà dal numero di soggetti tenuti a contribuire (che sarà stabilito in un atto delegato successivo).

L'interconnessione dei registri centralizzati dei conti bancari e dei sistemi di reperimento dei dati comporterà costi sia per la creazione del sistema che per la sua manutenzione. Sulla base dei costi sostenuti in relazione ad altri sistemi dell'UE, i costi della futura piattaforma di interconnessione sono stimati provvisoriamente a circa 2 000 000 EUR.

Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e microimprese?

Gli enti finanziari attivi a livello transfrontaliero beneficeranno di norme più chiare e coerenti in tutta l'UE, con una conseguente riduzione dei costi di conformità. Potranno inoltre usufruire di pratiche più armonizzate e di una migliore comunicazione tra i supervisori nazionali e le FIU, e alcuni di loro dovranno interagire soltanto con un unico supervisore dell'UE. Altri soggetti obbligati dovrebbero sperimentare una migliore qualità della supervisione e un migliore feedback da parte delle FIU. Le PMI che rientrano nel quadro antiriciclaggio sono essenzialmente di natura non finanziaria e comprendono notai, agenti immobiliari, contabili e altri soggetti che attualmente svolgono un ruolo limitato nell'individuazione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La loro conoscenza del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sarà migliorata, parallelamente al livello di

sorveglianza, per garantire che applichino misure AML/CFT. A seguito di questa iniziativa, il numero di operazioni sospette segnalate da questi soggetti dovrebbe aumentare.

L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà significativo?

Non sono previsti impatti negativi da questo punto di vista. Vi potrebbero essere risparmi per alcuni supervisori nazionali attualmente competenti per soggetti che saranno sottoposti alla supervisione di un supervisore dell'UE.

Sono previsti altri impatti significativi?

Il principale impatto significativo atteso è la riduzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nell'UE. L'ammontare totale dei casi non individuati di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo è stato stimato da Europol a oltre 100 miliardi di EUR all'anno. Un migliore quadro di prevenzione può contribuire a contenere questa cifra, riducendo le opzioni a disposizione dei criminali. Ciò potrebbe apportare importanti benefici in termini di prestazioni sociali. Inoltre una migliore individuazione avrà un impatto positivo sui casi indagati e perseguiti, con maggiori possibilità di recuperare i beni a vantaggio di tutti.

D. Tappe successive

Quando saranno riesaminate le misure proposte?

Una clausola di riesame nel futuro regolamento antiriciclaggio imporrà una valutazione entro cinque anni dalla sua applicazione. Contemporaneamente sarà riesaminata l'autorità antiriciclaggio, a condizione che al momento della valutazione sia operativa da almeno due anni.